



TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Seconda Civile e Fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Dario Giuseppe Papa	Presidente
dott.ssa Ida Carnevale	Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra	Giudice

nel procedimento recante il numero di ruolo sopra indicato, avente ad oggetto la domanda di omologazione del concordato preventivo proposta da

I.N.C.A. INDUSTRIA NAZIONALE COSMETICI E AFFINI S.p.A. (cod. fisc. 00934360157), con sede legale in Milano, via Durini n. 15 e sede operativa in Porto Valtravaglia (VA), via per Domo n. 18, in persona dell'Amministratore Unico Sergio Faverio (cod. fisc. FVR SRG 72P03 E734G), rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Velluto, Luca Jeantet, Paola Vallino, Guido Reggiani ed Eleonora Paganini

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI DI I.N.C.A. INDUSTRIA NAZIONALE COSMETICI E AFFINI S.p.A., in persona del Commissario Giudiziale, dott. Leonardo Colombo,

visti gli atti della procedura di concordato preventivo r.g. n. 4/2019,

udita la relazione del Giudice Delegato,

sentite la Società istante e il Commissario Giudiziale all'udienza del 30 novembre 2021,

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

premesso che, con ricorso depositato in data 23 maggio 2019, I.N.C.A. S.p.A., ha chiesto, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 161 sesto comma l.fall., la fissazione del termine per il deposito della proposta e del piano di concordato preventivo; **che**, con decreto in data 4 giugno 2019, il Tribunale ha concesso termine alla Società ricorrente sino al 20 settembre 2019, successivamente prorogato al 19 novembre 2019, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo e nominato il Commissario Giudiziale nella persona del dott. Leonardo Colombo; **che**, successivamente alle modifiche e alle integrazioni apportate dalla Società alla proposta e al piano, con decreto in data 11 giugno 2020, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato



preventivo proposta da I.N.C.A. INDUSTRIA NAZIONALE COSMETICI E AFFINI S.p.A. e ha ordinato la convocazione dell'adunanza dei creditori dinanzi al giudice delegato per la data del 4 novembre 2020; **che**, successivamente, su istanza della Società, con decreto in data 29 settembre 2020, il Tribunale ha assegnato alla Società ricorrente, ai sensi dell'art. 9 secondo comma d.l. n. 23/2020 conv. in Legge n. 40/2020, termine di giorni novanta per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'art. 161 l.fall.; **che**, nel termine previsto dalla normativa emergenziale, la Società ha modificato la propria proposta ai creditori in senso migliorativo, senza incidere sulla sostanza dell'operazione concordataria inizialmente offerta ai creditori e già valutata come ammissibile dal Tribunale; **che**, pertanto, con decreto in data 27 aprile 2021, il Tribunale ha ammesso la Società in via definitiva alla procedura di concordato preventivo, e fissato l'adunanza dei creditori per il giorno 7 settembre 2021 ore 12,00 e **che**, nei termini di legge, il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione *ex art. 172 l.fall.*, formulando una valutazione positiva in ordine alla fattibilità della proposta; **che**, a seguito dell'adunanza dei creditori del 7 settembre 2021 e nei venti giorni successivi, sono state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 177 l.fall. e che, in particolare, hanno votato favorevolmente i creditori per complessivi euro 10.746.432 pari al 51,69% dell'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto pari ad euro 20.789.766 e che è stata, altresì, raggiunta anche la maggioranza delle classi, in quanto, su n. 5 classi ammesse al voto, hanno votato favorevolmente n. 4 classi;

rilevato, dunque, che il concordato preventivo è stato approvato ai sensi dell'art. 177 l.fall. e **che**, con provvedimento del 26 ottobre 2021, è stata fissata, per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale avanti al Collegio, l'udienza del 30 novembre 2021; **che**, nel termine di dieci giorni prima dell'udienza non è stata proposta alcuna opposizione e **che** il Commissario Giudiziale, in data 18 novembre 2021, ha depositato il parere motivato favorevole ai sensi dell'art. 180, comma 2, l.fall.;

considerato che la Società, con memoria di costituzione depositata in data 19 novembre 2021, ha domandato l'omologazione del concordato preventivo proposto, per come da ultimo modificato con la "*Memoria di modifica del piano di concordato preventivo e miglioramento della proposta di concordato preventivo*" depositata in data 19 marzo 2021, unitamente alla nuova offerta Del Bue – Leolli (doc. n. 137), al Piano (doc. n. 138), alla garanzia di cui all'Offerta Del Bue-Leolli (doc. n. 139) e alla relazione attestativa *ex artt. 161 comma 3, 182 ter comma 1 e 186 bis comma 2 l.fall.* (doc. 141);

tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano tutte le condizioni di legge per l'omologazione del concordato.

Deve in primo luogo confermarsi in questa sede, sulla base anche della relazione del Commissario *ex art. 172 l.fall.* e del parere motivato *ex art. 180, comma 2, l. fall.*, il giudizio positivo – già espresso da questo Tribunale in occasione del decreto di ammissione della società alla procedura – sulla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale in capo alla ricorrente, sul superamento delle soglie di cui all'art. 1 l.fall. e sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, integrante, nel caso in esame, una conclamata situazione d'insolvenza ai sensi dell'art. 5 l.fall.



Deve inoltre confermarsi la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 l.fall., che pure è già stata valutata in sede di ammissione della Società alla procedura alla luce di un primo esame di completezza e congruità argomentative della relazione di attestazione e che ha trovato una conferma nell'analisi compiuta dal commissario nella relazione *ex art.* 172 l.fall.

Quanto alla fattibilità giuridica, il piano “definitivo” assume:

- a. la continuità diretta dell'attività aziendale ai sensi dell'art. 186 *bis* l. fall.;
- b. l'impegno irrevocabile e cauzionato di investitori terzi a sostenere la procedura di concordato preventivo con continuità, mediante l'apporto della somma complessiva di € 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila/00), della quale: (i) quanto ad € 3.341.054,18, al fine di liberare integralmente l'aumento di capitale di pari importo deliberato da Inca, in un'unica soluzione decorsi quindici (15) giorni dal decreto di omologa e a semplice richiesta di Inca, ricevendo corrispondenti azioni; (ii) quanto ad € 2.058.945,82, quale finanza esterna in qualsiasi modalità compatibile decisa dalla Società, a semplice richiesta di Inca e comunque soltanto dopo che l'Offerente abbia già liberato l'aumento di capitale e siano state effettuate le relative iscrizioni nel registro delle imprese, entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta iscrizione;
- c. l'impegno degli investitori a dotare Inca, ove necessario e secondo le modalità giudicate dall'Offerente più opportune (quali ad esempio, un finanziamento soci), della somma massima di euro 1.000.000 (un milione/00) a supporto della continuità aziendale della Società per il periodo successivo all'Omologa Definitiva del concordato preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 *quater* l.fall. (il “Finanziamento Post-Omologa”);
- d. l'impegno degli investitori a stipulare o comunque a procurare, occorrendo, un finanziamento a favore di Inca dell'importo di € 600.000 (seicentomila/00) da negoziarsi a condizioni di mercato prededucibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 *quinquies* l.fall., ai fini del sostegno, occorrendo, della liquidità aziendale sino all'Omologa Definitiva (il “Finanziamento Prededucibile”);
- e. la somma di € 1.643.947,78 derivante dalla cessione della partecipata Inca Cosmetica (al netto dei pagamenti medio tempore autorizzati dal Tribunale), già depositata sul conto corrente acceso dalla procedura concordataria;
- f. limitatamente al credito nei confronti di Unicredit S.p.A. garantito da ipoteca iscritta in primo grado sullo stabilimento principale di Inca, i flussi della continuità dell'attività aziendale secondo il Piano di Concordato.

La proposta rivolta ai creditori prevede il loro soddisfacimento nei seguenti termini:

- i. il pagamento delle spese di procedura in misura integrale ed entro i termini di cui al piano di cassa;
- ii. il pagamento integrale dei crediti prededucibili maturati nel corso della procedura concordataria in funzione dell'attività aziendale, in base alla scadenza naturale degli stessi;
- iii. il pagamento integrale dei creditori privilegiati *ex artt.* 2751 *bis*, n. 1, n. 2, n. 3, n. 5 e n. 5 *ter* c.c., da soddisfarsi, unitamente ai relativi interessi, nel termine di 1 mese (e non più di



3 mesi) dal decreto di omologazione, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

iv. la suddivisione dei creditori con diritto di voto in 6 (sei) classi:

- Classe 1 – composta da UniCredit S.p.A., istituto finanziario che vanta crediti assistiti da ipoteca di primo grado su beni strumentali della Società, da soddisfarsi integralmente entro 10 (dieci) anni (mediante rate mensili di pari importo con applicazione del tasso contrattuale già previsto) in conformità al relativo patto paraconcordatario e in deroga al termine annuale di cui all'art. 186 *bis*, lett. c), l. fall., fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

- Classe 2 – composta da enti previdenziali, per la parte di credito capiente e non degradata ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.fall., da soddisfarsi entro 1 (uno) mese dal decreto di omologazione in conformità alla relativa transazione previdenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 *ter* l.fall., fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

- Classe 3 – composta da enti previdenziali, creditori privilegiati per la quota degradata ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.fall., da soddisfarsi nella percentuale garantita del 11% entro 1 (uno) mese dal decreto di omologazione in conformità alla relativa transazione previdenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 *ter* l.fall., fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

- Classe 4 – composta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, creditrice privilegiata integralmente degradata ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.fall., da soddisfarsi nella percentuale garantita del 11% entro 1 (uno) mese dal decreto di omologazione in conformità alla relativa transazione fiscale ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 *ter* l.fall., fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

- Classe 5 – composta dai creditori originariamente privilegiati e degradati a rango chirografario (diversi dai creditori di cui alle Classi 2, 3 e 4), ivi compresi i crediti privilegiati speciali ai sensi dell'art. 2758, n. 2, c.c., che verranno ripagati nella percentuale garantita del 11% entro 1 (uno) mese dal decreto di omologazione, salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

- Classe 6 – composta dai creditori chirografari originari, che verranno ripagati nella percentuale garantita del 6% entro 3 (tre) mesi dal decreto di omologazione, salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

Il Commissario Giudiziale con la relazione *ex art.* 172 l.fall, a seguito di analisi ampia ed approfondita, si è espresso positivamente in ordine alla fattibilità del piano, con giudizio positivo circa le prospettive di soddisfacimento dei creditori e la attuabilità del piano confermato nel parere reso ai sensi dell'art. 180 l.fall.

In particolare, il Commissario Giudiziale nel già menzionato parere ha evidenziato, con valutazione condivisa dal Tribunale, *che il piano industriale formulato da INCA - seppur slegato dalla necessità di generare flussi finanziari da utilizzare per la copertura del fabbisogno concordatario - sia solido e ragionevolmente realizzabile, e consenta dunque il risanamento della Società e la sua ricollocazione sul mercato;*

ancora in relazione alla preferibilità del concordato preventivo rispetto alla soluzione



alternativa liquidatoria, il Commissario Giudiziale ha ribadito che, *“nell’ipotesi liquidatoria fallimentare verrebbe presumibilmente realizzato minor attivo a fronte di maggior passivo e che tale situazione consentirebbe di soddisfare, oltre al creditore ipotecario UNICREDIT, solo i costi di procedura ed i più alti gradi di privilegio (i soli lavoratori dipendenti, peraltro forse non integralmente). Nulla residuerebbe per gli altri creditori privilegiati (professionisti, agenti, artigiani, fornitori di lavoro interinale, Enti Previdenziali ed Assistenziali ed Erario) né tantomeno per i creditori chirografari”*.

In sintesi, quindi, non emergono elementi concreti che consentano di escludere la fattibilità del piano definitivo della società proponente ed anzi lo scenario attuale sembra delineare prospettive di soddisfacimento dei creditori comunque in linea rispetto alle percentuali indicate.

Poiché sono state raggiunte le maggioranze di legge ed i creditori dissenzienti – pur regolarmente notiziati della fissazione dell’udienza – non hanno proposto opposizioni, il Tribunale – completato il controllo di regolarità formale e verificata, ulteriormente, l’assenza di atti in frode (cfr. Cass. civ. Sez. I, 4 giugno 2014, n. 12533) – può procedere alla omologa del Concordato.

P.Q.M.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

- I. omologa il concordato preventivo proposto da **I.N.C.A. INDUSTRIA NAZIONALE COSMETICI E AFFINI S.p.A.** (cod. fisc. 00934360157), con sede legale in Milano, via Durini n. 15 e sede operativa in Porto Valtravaglia (VA), via per Domo n. 18, in persona dell’Amministratore Unico Sergio Faverio (cod. fisc. FVR SRG 72P03 E734G);
- II. dispone che I.N.C.A. INDUSTRIA NAZIONALE COSMETICI E AFFINI S.p.A. depositi in cancelleria ogni quattro mesi una relazione, corredata dal parere del commissario giudiziale, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari in entrata ed uscita e che, eseguito integralmente il concordato, depositi la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziale;
- III. autorizza il commissario giudiziale ad effettuare ogni più opportuno controllo sull’attività inerente alla continuazione diretta dell’attività di impresa, e conferisce per tutta la durata della procedura al commissario facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente;
- IV. dispone che il legale rappresentante della società provveda a ripartire tra i creditori concorsuali, il più presto possibile, le somme realizzate, sulla base di appositi piani di riparto, vistati dal commissario giudiziale, fatta salva l’eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata;
- V. dispone che entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il già menzionato legale rappresentante depositi in cancelleria, per la presa d’atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta esecuzione dei pagamenti ai



creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e alla sua attestazione circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;

- VI. il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario stesso indicata al punto precedente;
- VII. il commissario giudiziale riferirà sollecitamente al giudice delegato l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie;
- VIII. resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria o utile nella fase di attuazione del concordato;
- IX. manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla ricorrente e al commissario giudiziale affinché provveda a darne comunicazione ai singoli creditori;
- X. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.;
- XI. si riserva di provvedere con separato decreto in ordine all'istanza di fallimento R.G.N. 115/2019 prefall.

Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 14 dicembre 2021.

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Ida Carnevale

Il Presidente
Dott. Dario Giuseppe Papa

